



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, relativo all'accordo modificativo della Convenzione Accessoria stipulata tra Pierrel S.p.A., Pierrel Pharma S.r.l con socio unico, da una parte, e Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., dall'altra parte

Documento pubblicato in data 3 luglio 2018, depositato presso la sede sociale di Pierrel in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48 e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Parti Correlate*

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
INTRODUZIONE.....	4
1. AVVERTENZE.....	4
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO.....	5
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo.....	5
2.2 Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo	7
2.3 Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo.....	7
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.....	9
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo.....	9
2.6 Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate	10
2.7 Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.....	10
2.8 <i>Iter</i> di approvazione dell'Accordo Modificativo.....	10
ALLEGATO – PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	12

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Documento Informativo, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni riportati con lettera iniziale maiuscola di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.

“Accordo Modificativo”: indica l’accordo modificativo di alcuni termini e condizioni della Convenzione Accessoria sottoscritto tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e gli Azionisti Rilevanti, dall’altra parte.

“Amministratore Non Correlato”: indica gli amministratori della Società diversi dalle controparti delle società del Gruppo Pierrel nell’ambito di una determinata operazione con parti correlate e dalle loro parti correlate.

“Aumento di Capitale”: indica L’aumento di capitale sociale a pagamento, fino ad un massimo di Euro 35.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2018 mediante emissione di nuove azioni con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, deliberato dall’Assemblea degli azionisti della Società in data 22 novembre 2017 che ha fissato, tra l’altro, una soglia di inscindibilità che presuppone la positiva conclusione dell’Aumento di Capitale in misura tale da generare per Pierrel un ammontare di proventi per cassa non inferiore alla Soglia di Inscindibilità.

“Azionisti Rilevanti”: indica congiuntamente Bootes e Fin Posillipo.

“Bootes”: indica Bootes S.r.l., società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel.

“Collocamento Privato”: indica il periodo di 60 giorni successivi alla scadenza dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati relativi all’Aumento di Capitale nel corso del quale il Consiglio di Amministrazione, per espressa delibera dell’Assemblea degli azionisti della Società, avrà il diritto di collocare, anche presso terzi, le azioni Pierrel rivenienti dall’Aumento di Capitale che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente al Periodo di Offerta e alla predetta offerta in Borsa.

“Comitato”: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società *pro tempore* in carica.

“Consiglio di Amministrazione”: indica il Consiglio di Amministrazione di Pierrel *pro tempore* in carica.

“Convenzione Accessoria”: indica la convenzione correlata al Piano di Risanamento che disciplina una serie di impegni degli Azionisti Rilevanti ai fini dell’esecuzione del Piano di Risanamento sottoscritta in data 11 ottobre 2017 tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e gli Azionisti Rilevanti, dall’altra parte e modificata una prima volta tra le parti con accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2017.

“Documento Informativo”: indica il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

“Fin Posillipo”: indica Fin Posillipo S.p.A., società per azioni con sede legale in Napoli, via Artemisia Gentileschi n. 26, titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel.

“Gruppo Pierrel”: indica congiuntamente Pierrel e Pierrel Pharma.

“Investimenti”: indica gli investimenti da effettuare sullo stabilimento produttivo di proprietà della Società sito a Capua (CE) per l’adeguamento ad alcune novità legislative di prossima applicazione e agli standard qualitativi richiesti dalle Autorità di controllo sui farmaci e prodotti farmaceutici.

“Nuovi Versamenti per Cassa Residui”: indica i versamenti di cassa per un ammontare complessivo di Euro 1,2 milioni che devono essere ancora eseguiti dagli Azionisti Rilevanti a valere sull’impegno da questi assunto ai sensi della Convenzione Accessoria di versare nelle casse della Società un importo complessivo di Euro 2,8 milioni mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale e già eseguito alla data del presente Documento Informativo per un importo pari a Euro 1,6 milioni.

“Offerta in Opzione”: indica l’offerta in opzione delle azioni Pierrel in esecuzione dell’Aumento di Capitale.

“Piano di Risanamento”: indica il piano industriale 2018-2020 del Gruppo Pierrel finalizzato al risanamento dell’esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Pierrel” o la **“Società”**: indica Pierrel S.p.A., società per azioni con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

“Pierrel Pharma”: indica Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico, società a responsabilità limitata con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, interamente controllata dalla Società.

“Procedura”: indica la procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2012, come successivamente modificata e integrata, e disponibile sul sito internet di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/*Parti Correlate*).

“Regolamento”: indica il regolamento approvato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato.

“Soglia di Inscindibilità”: indica la soglia di inscindibilità che presuppone la positiva conclusione dell’Aumento di Capitale in misura tale da generare per Pierrel un ammontare di proventi per cassa non inferiore a Euro 5,2 milioni fissata dall’Assemblea degli Azionisti in data 22 novembre 2017.

INTRODUZIONE

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Pierrel ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento e ai sensi della Procedura.

Pierrel è una società di diritto italiano con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, capitale sociale deliberato per Euro 35.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 50.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 04920860964, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all'Accordo Modificativo.

1. AVVERTENZE

Con riferimento ai rischi di potenziali conflitti di interesse derivanti dalla sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo, si rileva che:

- (i) alla data del presente Documento Informativo: (a) Fin Posillipo è titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un controllo di fatto sulla Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; e (b) Bootes è titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un'influenza notevole sulla Società;
- (ii) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 23 aprile 2018 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Fin Posillipo e Bootes, unica lista presentata ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 23 aprile 2018 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Fin Posillipo e Bootes, unica lista presentata ai fini della nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- (iv) il Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile;
- (v) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ing. Rosario Bifulco, è anche azionista di controllo e amministratore unico di Bootes e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile;
- (vi) il Consigliere dott.ssa Fernanda Petrone è la figlia del dott. Raffaele Petrone e non ha partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo, avendo giustificato la propria assenza; e
- (vii) il Consigliere avv. Maria Paola Bifulco è la sorella dell'ing. Rosario Bifulco e nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile.

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo comporta, quindi, un potenziale rischio di conflitto di interesse principalmente con riguardo alla convenienza per la Società alla sottoscrizione o meno dell'Accordo Modificativo e alla circostanza che, se concluso tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e soggetti terzi, dall'altra, avrebbe potuto essere sottoscritto a termini e condizioni diverse da quelle concordate con gli Azionisti Rilevanti.

In considerazione delle caratteristiche dell'Accordo Modificativo, la Società non è esposta a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni tra parti correlate e a quanto sopra rappresentato.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO

2.1. Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo

L'Accordo Modificativo ha parzialmente modificato i termini e le condizioni della Convenzione Accessoria. In particolare, ai sensi dell'Accordo Modificativo gli Azionisti Rilevanti si sono impegnati:

- (i) ad effettuare in favore di Pierrel, in ragione del 50% per ciascuno di loro, i Nuovi Versamenti per Cassa Residui per l'ammontare che sarà eventualmente chiesto di volta in volta dalla Società sulla base delle proprie esigenze finanziarie (prendendo in considerazione, a tal fine, tutte le risorse disponibili, ivi inclusi proventi per cassa derivanti dall'Aumento di Capitale e gli eventuali flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa del Gruppo Pierrel, nonché la possibilità di accedere a finanziamenti) e, comunque, per un importo complessivo massimo di Euro 1,2 milioni, mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale rispetto ai quali gli Azionisti Rilevanti si sono già impegnati alla imputazione definitiva di dette somme ad apposita riserva del patrimonio netto nel caso in cui Pierrel, entro il 31 dicembre 2025, non deliberi uno o più aumenti di capitale ulteriori rispetto all'Aumento di Capitale. Tali versamenti per cassa, qualora eseguiti dagli Azionisti Rilevanti previa richiesta della Società,
- (ii) a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale, in ragione del 50% per ciascuno di loro e fino a un ammontare massimo pari alla Soglia di Inscindibilità, mediante pagamento per cassa del relativo debito da sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione entro l'ultimo giorno dell'Offerta in Opzione (la "**Garanzia per Cassa**");
- (iii) a consegnare alla Società due garanzie a prima richiesta emesse da due primarie banche con le quali tali banche si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a pagare alla Società l'importo che sarà indicato dalla Società in un'apposita comunicazione da inviarsi, al più tardi, entro il giorno antecedente la chiusura dell'Offerta in Opzione necessario al raggiungimento della Soglia di Inscindibilità e, comunque, per massimi Euro 2,6 milioni per ciascuno degli Azionisti Rilevanti (le "**Garanzie Bancarie**"); e
- (iv) a garantire la sottoscrizione e liberazione della parte dell'Aumento di Capitale che dovesse risultare non sottoscritta all'esito dell'Offerta in Opzione e della conseguente asta dell'inoptato (l' "**Inoptato**") per un importo massimo complessivo di circa Euro 10,8 milioni e, precisamente: (a) Fin Posillipo, per un importo massimo di circa Euro 3,8 milioni; e (b) Bootes, per un importo massimo di circa Euro 7,0 milioni. Tale impegno verrà eseguito dagli Azionisti Rilevanti mediante compensazione del relativo debito da sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione, per un importo corrispondente, con i versamenti in conto futuro aumento di capitale da questi già effettuati a favore della Società. Tale sottoscrizione e liberazione verrà effettuata dagli

Azionisti Rilevanti, subordinatamente alla sussistenza di un Inoptato in misura sufficiente, l'ultimo giorno del Collocamento Privato.

In aggiunta a quanto precede, ai sensi dell'Accordo Modificativo la Società, Pierrel Pharma e gli Azionisti Rilevanti hanno altresì concordato che i Nuovi Versamenti per Cassa Residui, qualora eseguiti dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del Collocamento Privato, saranno destinati anch'essi alla sottoscrizione dell'Inoptato, mediante compensazione del relativo debito da sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione, per un importo corrispondente, con l'importo dei Nuovi Versamenti per Cassa Residui effettivamente versati. Tale sottoscrizione e liberazione verrà effettuata dagli Azionisti Rilevanti, subordinatamente alla sussistenza di un Inoptato in misura sufficiente, l'ultimo giorno del Collocamento Privato.

2.2. Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo è considerata un'operazione "tra parti correlate" ai sensi del Regolamento e della Procedura in quanto: (a) gli Azionisti Rilevanti sono le controparti della Società e di Pierrel Pharma nell'ambito dell'Accordo Modificativo; (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo, società titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel e che esercita un controllo di fatto della Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; (c) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ing. Rosario Bifulco, è anche azionista di controllo e amministratore unico di Bootes, società titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel e che esercita una influenza notevole sulla Società; (d) la dott.ssa Fernanda Petrone, membro del Consiglio di Amministrazione, è la figlia del dott. Raffaele Petrone; e (e) l'avv. Maria Paola Bifulco, membro del Consiglio di Amministrazione, è la sorella dell'ing. Rosario Bifulco (per ulteriori informazioni, si rinvia al precedente Paragrafo 1 del presente Documento Informativo).

2.3. Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo con riferimento ai Nuovi Versamenti per Cassa Residui nasce dall'esigenza di posticipare il termine ultimo per l'esecuzione di tali versamenti dal 30 giugno 2018 (termine precedentemente concordato tra le parti in data 29 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 in considerazione del fatto che gli Investimenti a cui tali versamenti erano destinati, la cui realizzazione era originariamente prevista entro il 31 dicembre 2017, sono stati invece differiti da Pierrel all'ultimo quadrimestre del 2018 al fine di dare priorità alla gestione ordinaria dell'azienda, focalizzando la propria attenzione sull'evasione degli ordini dei propri clienti. Inoltre, in considerazione del fatto che gli Investimenti verranno realizzati dal Gruppo Pierrel in una data successiva all'esecuzione dell'Aumento di Capitale, le parti hanno deciso di subordinare l'obbligo degli azionisti di effettuare i Nuovi Versamenti per Cassa Residui alla effettiva necessità della Società di ricevere i relativi importi. In particolare, ai fini delle valutazioni delle proprie esigenze di cassa che dovranno essere condotte dalla Società per la presentazione agli Azionisti Rilevanti dell'eventuale richiesta di esecuzione di tutta o parte dei Nuovi Versamenti per Cassa Residui, la Società dovrà prendere in considerazione tutte le risorse disponibili, ivi inclusi proventi per cassa derivanti dall'Aumento di Capitale e gli eventuali flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa del Gruppo Pierrel, nonché la possibilità di accedere a finanziamenti.

Con riferimento invece alla prestazione da parte degli Azionisti Rilevanti della Garanzia per Cassa e delle Garanzie Bancarie, la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo si è resa necessaria in

quanto, nell'ambito delle interlocuzioni con le Autorità in relazione all'esecuzione dell'Aumento di Capitale, è emersa la necessità che la sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale, almeno per la parte relativa alla Soglia di Inscindibilità, sia adeguatamente garantita.

L'interesse per la Società a sottoscrivere l'Accordo Modificativo è stato analizzato da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2018, previa acquisizione del parere favorevole alla sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo rilasciato in data 26 giugno 2018 dall'avv. Mauro Fierro e dalla dott.ssa Alessandra Piccinino, membri del Comitato qualificati come Amministratori Non Correlati con riferimento a tale specifica operazione.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Come meglio specificato nel precedente Paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo, l'Accordo Modificativo, così come i relativi termini e condizioni, sono stati strutturati, determinati e negoziati in autonomia dal *management* della Società che ha ritenuto che la misura dei Nuovi Versamenti di Cassa Residui sia adeguata rispetto alle esigenze della Società e del Gruppo Pierrel e sufficienti ai fini del finanziamento e dell'esecuzione degli Investimenti.

Inoltre: (a) la proroga del termine per l'esecuzione da parte degli Azionisti Rilevanti dei Nuovi Versamenti per Cassa Residui; e (b) l'assunzione da parte degli Azionisti Rilevanti dell'impegno ad eseguire la Garanzia per Cassa consegnare le Garanzie bancarie, sono state considerate in *re ipsa* di interesse e di convenienza per la Società atteso che, per converso, è solo dall'eventuale assenza della proroga di cui alla precedente lettera (a) e/o dell'impegno di cui alla precedente lettera (b) che potrebbero viceversa derivare effetti pregiudizievoli per la Società e il Gruppo Pierrel, anche in considerazione della eventuale impossibilità, in assenza delle Garanzie Bancarie, a procedere con l'esecuzione dell'Aumento di Capitale.

La Società non si è avvalsa dell'assistenza di esperti indipendenti per supportare la congruità dei nuovi termini e condizioni previsti nell'Accordo Modificativo.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo

Il controvalore complessivo dell'impegno di eseguire i Nuovi Versamenti per Cassa Residui assunto dagli Azionisti Rilevanti ai sensi dell'Accordo Modificativo è pari a un ammontare massimo complessivo di Euro 1,2 milioni (ripartito tra gli Azionisti Rilevanti nella misura del 50% cadauno), mentre gli impegni degli Azionisti Rilevanti di prestare la Garanzia per Cassa e le Garanzie Bancarie sono pari a un ammontare massimo complessivo di Euro 5,2 milioni (ripartito tra gli Azionisti Rilevanti nella misura del 50% cadauno).

In ragione di quanto precede, l'Accordo Modificativo di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell'articolo 5.7 della Procedura in quanto il controvalore degli impegni degli Azionisti Rilevanti oggetto dell'Accordo Modificativo eccede l'indice di rilevanza di cui all'articolo 5.6(i) della Procedura.

Da un punto di vista degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo, si segnala che:

- (i) l'esecuzione dell'impegno degli Azionisti Rilevanti di eseguire i Nuovi Versamenti per Cassa Residui consentirà alla Società, qualora necessario, di disporre di risorse finanziarie fresche da destinare all'esecuzione degli Investimenti, mentre la proroga del termine ultimo per l'esecuzione di tali impegni da parte degli Azionisti Rilevanti consentirà a Pierrel di ottenere le relative risorse con una tempistica compatibile con le proprie previsioni, come aggiornate; e

- (ii) l'esecuzione da parte degli Azionisti Rilevanti della Garanzia per Cassa e dell'impegno a consegnare alla Società le Garanzie Bancarie consentirà alla Società di dare esecuzione all'Aumento di Capitale e garantire la sua sottoscrizione per cassa per un importo almeno pari alla Soglia di Inscindibilità, dotando così il Gruppo Pierrel delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione delle proprie attività operative.

2.6. Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate

L'Accordo Modificativo non comporta modifiche all'ammontare dei compensi degli amministratori della Società o di società da questa controllate.

2.7. Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Alla data del presente Documento Informativo per quanto a conoscenza della Società il dott. Raffaele Petrone (Presidente del Consiglio di Amministrazione, coinvolto nell'Accordo Modificativo in quanto socio rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo), l'ing. Rosario Bifulco (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, coinvolto nell'Accordo Modificativo in quanto socio di controllo e amministratore unico di Bootes), la dott.ssa Fernanda Petrone (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nell'Accordo Modificativo in quanto figlia del dott. Raffaele Petrone) e l'avv. Maria Paola Bifulco (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nell'Accordo Modificativo in quanto sorella dell'ing. Rosario Bifulco,) non detengono direttamente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Pierrel.

2.8. Iter di approvazione dell'Accordo Modificativo

Il procedimento di strutturazione, negoziazione e approvazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo Modificativo sono stati gestiti direttamente dal *management* della Società che ha provveduto a tenere costantemente informati i membri del Comitato in merito all'andamento e all'evoluzione delle trattative con gli Azionisti Rilevanti relativamente all'Accordo Modificativo attraverso l'invio di un flusso informativo tempestivo e adeguato inerente allo stesso Accordo Modificativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad analizzare i termini e le condizioni dell'Accordo Modificativo nel corso della riunione tenutasi il 28 giugno 2018.

L'Amministratore Delegato della Società ha assicurato che le informazioni necessarie a valutare l'Accordo Modificativa fossero trasmesse anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2018 che ha deliberato sulla presentazione agli Azionisti Rilevanti della proposta di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo. Di tali informazioni, nonché dell'accettazione da parte degli Azionisti Rilevanti di tale proposta, inoltre, è stata data tempestiva e puntuale comunicazione al mercato mediante i comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 28 e 29 giugno 2018, entrambi disponibili sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*).

Con riferimento a tale specifica operazione uno dei membri del Comitato, l'avv. Maria Paola Bifulco, non era qualificabile come Amministratore Non Correlato. Conseguentemente, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 6.6 della Procedura, il parere in merito alla sottoscrizione dell'Accordo Modificativo è stato rilasciato dagli altri due membri del Comitato

qualificabili, con riferimento a tale specifica operazione, come Amministratori Non Correlati e, precisamente, l'avv. Mauro Fierro e la dott.ssa Alessandra Piccinino. Più in particolare, l'avv. Fierro e la dott.ssa Piccinino hanno reso, all'unanimità, il proprio parere favorevole in data 26 giugno 2018, in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2018. L'avv. Fierro ha dato integrale lettura del parere del Comitato nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2018. Ai fini delle proprie valutazioni l'avv. Fierro e la dott.ssa Piccinino non hanno ritenuto necessario farsi assistere da esperti indipendenti.

Alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2018 erano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Consigliere dott.ssa Fernanda Petrone, che ha giustificato la propria assenza, e del Collegio Sindacale della Società. La delibera è stata assunta all'unanimità dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, copia del parere favorevole espresso dall'avv. Fierro e dalla dott.ssa Piccinino è allegata al presente Documento Informativo.

ALLEGATO

PARERE

Capua, 26 giugno 2018

A: Pierrel s.p.a. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Dr. Raffaele Petrone)

Da: Avv. Mauro Fierro e Dr.ssa Alessandra Piccinino (Amministratori Non Correlati, in luogo del Comitato per Parti Correlate)

Oggetto: Parere inerente l'operazione riguardante l'accordo tra Pierrel s.p.a., Pierrel Pharma s.r.l., Fin Posillipo s.p.a. e Bootes s.r.l. per la modifica della Convenzione Accessoria al Piano di Risanamento dell'11 ottobre 2017.

Premessa

Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**"), Pierrel s.p.a. ("**Pierrel**" o la "**Società**") ha adottato una procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") approvata dal consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") nel corso della riunione del 10 novembre 2010 e successivamente aggiornata e modificata nelle riunioni del 13 giugno 2012, del 3 febbraio 2014 e, da ultimo, del 27 aprile 2018.

A tale disciplina, pertanto, risulta sottoposto il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Pierrel (il "**Comitato**") che, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2018, a seguito del rinnovo degli organi sociali e della modifica della Procedura, anche alla luce delle modifiche intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione rispetto al triennio 2015-2017 - e, precisamente, la riduzione da 3 a 2 in seno al Consiglio di Amministrazione degli Amministratori muniti dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di Amministratori indipendenti *ex art.* 148, co. 3°, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") - è stato costituito nella sua nuova composizione nelle persone dell'Avv. Mauro Fierro (Amministratore indipendente, presidente del Comitato), della Dr.ssa Alessandra Piccinino (Amministratore indipendente - componente), e dell'Avv. Maria Paola Bifulco (Amministratore non esecutivo - componente).

In particolare, la Procedura prevede che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento, nel caso in cui la Società intenda concludere, direttamente o per il tramite di proprie controllate, operazioni (che, sulla scorta di un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo, comportino comunque un "*trasferimento di risorse*") con parti correlate (le "**OPC**"), il Comitato si

esprima su tali operazioni (previa adeguata informativa da parte del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, con il coinvolgimento del collegio sindacale e dei soggetti titolari delle funzioni di “Internal Auditing” e di “Investor Relation”) attraverso un parere preventivo e motivato, che può essere vincolante (per le OPC di Maggiore Rilevanza), ovvero non vincolante (per le OPC di Minore Rilevanza), ovvero non vincolante sia per le OPC di Maggiore Rilevanza che per le OPC di Minore Rilevanza per l’ipotesi in cui Pierrel possa essere qualificata, ai sensi del Regolamento, una “società di minori dimensioni”, da assumersi in ogni caso nel rispetto del regolamento interno (contenente le disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato), anch’esso approvato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2018.

Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli Amministratori esecutivi e/o del Consiglio di Amministrazione.

1. - L’operazione inerente le modifiche da apportare alla Convenzione Accessoria al Piano di Risanamento del Gruppo Pierrel: la genesi dell’OPC

Come risulta dalla lettura del parere che è stato reso dal Comitato in data 10 ottobre 2017 (al quale, ad ogni buon conto, si rinvia), la Società ha avviato un percorso, che ha avuto inizio nell’ottobre del 2016 e che è stato caratterizzato da una articolata attività di programmazione in funzione del risanamento e del rilancio di Pierrel e della controllata Pierrel Pharma s.r.l. con socio unico (congiuntamente, il “**Gruppo Pierrel**”), all’esito del quale in data 11 ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il piano di risanamento del Gruppo Pierrel redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato (il “**Piano di Risanamento**”).

Sempre in data 11 ottobre 2017, inoltre, il Gruppo Pierrel ha sottoscritto con i soci Fin Posillipo s.p.a. e Bootes s.r.l. (congiuntamente, i “**Soci**”) una convenzione accessoria al Piano di Risanamento (la “**Convenzione Accessoria**”) con la quale i Soci: (i) si sono *inter alia* impegnati ad effettuare, in favore di Pierrel ed entro il 31 dicembre 2017 (data, questa, poi prorogata al 30 giugno 2018), versamenti per cassa per un complessivo aumentare di €. 2.800.000,00 in ragione del 50% per ciascuno di loro (i “**Nuovi Versamenti di Cassa**”); e (ii) si sono riservati di sottoscrivere e liberare, mediante un pagamento per cassa, per un ammontare necessario al raggiungimento della Soglia di Inscindibilità (come di seguito definita) e, quindi, per un importo massimo di Euro 5.200.000,00, quella parte dell’Aumento di Capitale (come di seguito definito) che dovesse eventualmente risultare non sottoscritta, all’esito dell’offerta in Borsa ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile (l’“**Offerta in Borsa**”), qualora la Soglia di Inscindibilità non venisse raggiunta attraverso la sottoscrizione e la liberazione dell’Aumento di Capitale da parte di azionisti terzi.

In esecuzione di quanto previsto nel Piano di Risanamento, in data 22 novembre 2017 l'Assemblea degli Azionisti di Pierrel ha poi deliberato, tra l'altro, un aumento del capitale sociale per massimi Euro 35.000.000,00 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018 (l'**"Aumento di Capitale"**), fissando altresì una soglia di inscindibilità che presuppone la positiva conclusione dell'aumento di capitale in misura tale da generare per Pierrel un ammontare di proventi netti per cassa non inferiore a Euro 5.200.000,00 (la **"Soglia di Inscindibilità"**) e conferendo al Consiglio di Amministrazione della Società ogni più ampia facoltà per collocare presso terzi, anche non azionisti, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati relativi all'Aumento di Capitale, le azioni Pierrel offerte nel contesto dell'Aumento di Capitale che dovessero eventualmente rimanere inoptate (il **"Collocamento Privato"**).

Come previsto nel su menzionato Piano di Risanamento, i Nuovi Versamenti di Cassa erano destinati a finanziare una parte delle esigenze di cassa del Gruppo Pierrel fino al 31 dicembre 2017, ed in particolare: (a) il pagamento di una parte dei debiti scaduti del Gruppo Pierrel, ivi incluse alcune imposte; (b) il finanziamento di parte delle esigenze finanziarie correnti del Gruppo Pierrel; e (c) il finanziamento di alcuni investimenti relativi agli impianti e alle attrezzature di proprietà del Gruppo Pierrel la cui esecuzione era prevista, in parte, entro il 31 dicembre 2017.

Al fine di far fronte alle esigenze di cui alle precedenti lettere (a) e (b) Pierrel ha, alla data odierna, chiesto ai Soci di eseguire soltanto una parte del rispettivo impegno di effettuare i Nuovi Versamenti di Cassa e, più precisamente, ha chiesto a costoro di intervenire per un importo di Euro 800.000,00 cadauno, pari a complessivi Euro 1.600.000,00 (i **"Nuovi Versamenti per Cassa Eseguiti"**) che, in data 25 ottobre 2017, 30 ottobre 2017 e 29 marzo 2018, sono stati versati dai Soci nella casse di Pierrel nella forma tecnica dei versamenti in conto futuro aumento di capitale.

La realizzazione ed il pagamento di alcuni investimenti di cui alla lettera (c), la cui esecuzione era stata anch'essa originariamente prevista entro il 31 dicembre 2017, è stata invece differita da Pierrel all'ultimo quadrimestre del 2018, in quanto la Società ha ritenuto di dare priorità alla gestione ordinaria dell'azienda, focalizzando la propria attenzione sull'evasione degli ordini dei propri clienti. Conseguentemente, alla data odierna Pierrel non ha avuto necessità di chiedere ai Soci, sulla base del loro impegno di effettuare i Nuovi Versamenti di Cassa, di provvedere ad eseguire il versamento dell'importo residuo, da destinare a tali investimenti, pari ad Euro 600.000,00 cadauno, per complessivi Euro 1.200.000,00 (i **"Nuovi Versamenti per Cassa Residui"**). Inoltre, in considerazione del fatto che i predetti investimenti, per le ragioni sopra illustrate, saranno realizzati dalla Società solo successivamente all'esecuzione dell'Aumento di Capitale, ne consegue che, in caso di esito positivo di detta operazione straordinaria, la Società potrebbe già disporre delle risorse sufficienti per dare esecuzione ai medesimi, con la conseguenza che potrebbe non essere più necessario chiedere ai Soci il versamento, in tutto o in parte, dei suddetti Nuovi Versamenti per Cassa Residui.

In aggiunta a quanto precede, nel contesto dei procedimenti amministrativi avviati dalla Società ai fini dell'Aumento di Capitale, Borsa Italiana S.p.A. ha informato la

Società che, al fine di ottenere l'autorizzazione all'avvio dell'offerta al pubblico delle azioni Pierrel rivenienti dall'Aumento di Capitale ed alla loro contestuale quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale, almeno per la parte relativa alla Soglia di Inscindibilità, deve essere adeguatamente garantita (la "**Garanzia**").

Da quanto è stato comunicato dal *management* della Società, a seguito di interlocuzioni prontamente avviate con i Soci, questi ultimi si sono dichiarati disponibili a concedere la Garanzia e, nel contempo, ad apportare alla Convenzione Accessoria le opportune modifiche negoziali nell'ottica di aggiornare gli accordi assunti in dipendenza degli eventi intervenuti successivamente alla sottoscrizione della stessa, onde poter rendere quest'ultima più funzionale alle effettive esigenze del Gruppo Pierrel

2. - (segue): il contenuto delle modifiche da apportare con l'OPC

In tale prospettiva, pertanto, si è ipotizzata la sottoscrizione tra i Soci ed il Gruppo Pierrel di un accordo modificativo (l'"**Accordo**") della Convenzione Accessoria al Piano di Risanamento, i cui punti essenziali sono i seguenti:

A. - Modifica dell'art. 1 della Convenzione Accessoria, procedendo alla sua integrale sostituzione con la seguente disposizione:

"1) Nuovi Versamenti per Cassa

Le Parti si danno atto che, alla data odierna, i Soci hanno effettuato in favore di Pierrel, in ragione del 50% (cinquanta per cento) per ciascuno di loro, i Nuovi Versamenti per Cassa Eseguiti e, pertanto, versamenti per cassa per un ammontare complessivo di Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) e che tali versamenti sono stati imputati al patrimonio di Pierrel in conto futuro aumento di capitale e che, infine, i Soci si sono impegnati alla imputazione definitiva delle dette somme ad apposita riserva del patrimonio netto nel caso in cui Pierrel, entro il 31 dicembre 2025, non deliberi uno o più aumenti di capitale ulteriori rispetto all'Aumento di Capitale.

In aggiunta a quanto precede, i Soci si impegnano ad effettuare in favore di Pierrel, in ragione del 50% (cinquanta per cento) per ciascuno di loro, i Nuovi Versamenti per Cassa Residui per l'ammontare che sarà chiesto di volta in volta dalla Società e, comunque, per un importo complessivo massimo di Euro 1.200.000,00 (un milione duecentomila/00), entro il 31 dicembre 2018. Tali versamenti saranno imputati al patrimonio di Pierrel in conto futuro aumento di capitale, impegnandosi i Soci, ora per allora, alla imputazione definitiva delle dette somme ad apposita riserva del patrimonio netto nel caso in cui Pierrel, entro il 31 dicembre 2025, non deliberi uno o più aumenti di capitale ulteriori rispetto all'Aumento di Capitale. Resta inteso che, decorso il termine del 31 dicembre 2018 il presente impegno dei Soci cesserà di essere efficace e, conseguentemente, la Società non potrà più legittimamente chiedere ai Soci di effettuare i Nuovi Versamenti per Cassa Residui per la parte eventualmente non ancora richiesta dalla Società entro il termine del 31 dicembre 2018."

B. - Modifica dell'art. 2 della Convenzione Accessoria, procedendo alla sostituzione del secondo capoverso con la seguente disposizione:

"I Soci si impegnano, ora per allora, a sottoscrivere la rispettiva quota dell'Aumento di Capitale mediante imputazione dei Versamenti Soci Effettuati e di tutta o parte del Credito

Imputato, nonché, laddove necessario per raggiungere la propria rispettiva quota dell'Aumento di Capitale, di parte dei Nuovi Versamenti per Cassa Eseguiti. Tale impegno supera e annulla tutte le precedenti condizioni e termini di imputazione dei Versamenti Soci Effettuati a futuri aumenti di capitale.

C. - Modifica dell'art. 4 della Convenzione Accessoria, procedendo alla sua integrale sostituzione con la seguente disposizione:

"4) Sottoscrizione da parte dei Soci della parte di Aumento di Capitale inoptato.

I Soci, ora per allora, si impegnano, fino a un ammontare massimo pari alla somma tra: (a) i Nuovi Versamenti per Cassa Eseguiti; (b) i Crediti Residui Pierrel già imputati a patrimonio ai sensi del precedente art. 3; e (c) gli eventuali Nuovi Versamenti per Cassa Residui (per la parte eventualmente richiesta dalla Società entro il termine del 31 dicembre 2018) a garantire la sottoscrizione e liberazione della parte dell'Aumento di Capitale che dovesse risultare non sottoscritta all'esito dell'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile e della conseguente asta dell'inoptato (l'"Inoptato"), mediante compensazione del relativo debito da sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione, per un importo corrispondente, con i Nuovi Versamenti per Cassa Eseguiti, i Crediti Residui Pierrel e gli eventuali Nuovi Versamenti per Cassa Residui (per la parte eventualmente richiesta dalla Società entro il termine del 31 dicembre 2018). Tale sottoscrizione e liberazione verrà effettuata dai Soci, subordinatamente alla sussistenza di un Inoptato in misura sufficiente, l'ultimo giorno del Collocamento Privato. In aggiunta a quanto precede, qualora l'Aumento di Capitale non venga sottoscritto da soggetti diversi dai Soci per un ammontare almeno pari a consentire l'acquisizione dei Proventi Netti per Cassa, i Soci, ora per allora, si impegnano, in ragione del 50% (cinquanta per cento) per ciascuno di loro e fino a un ammontare massimo pari ai Proventi Netti per Cassa (e, pertanto, per un ammontare massimo pari a Euro 5.200.000,00 (cinque milioni duecentomila/00), a sottoscrivere e liberare l'Inoptato, fino a un ammontare massimo pari ai Proventi Netti per Cassa, mediante pagamento per cassa del relativo debito da sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione. Inoltre, a garanzia dell'esatto adempimento della presente obbligazione, i Soci si impegnano a consegnare alla Società, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo, due garanzie a prima richiesta emesse da due primarie banche con le quali tali banche si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a pagare alla Società l'importo che sarà indicato dalla Società in un'apposita comunicazione da inviarsi entro il giorno antecedente la chiusura dell'Offerta in Borsa necessario al raggiungimento dei Proventi Netti per Cassa e, comunque, per massimi Euro 2.600.000,00 (due milioni seicentomila/00) per ciascuno dei Soci."

3. - L'esigenza del rilascio del presente parere.

Va, a questo punto, precisato che rispetto all'Accordo caratterizzato dal contenuto e dalla struttura ora esposti, è stato richiesto e, pertanto, è necessario acquisire - nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa in materia di OPC di Maggiore Rilevanza - il presente documento, in quanto: (a) la Fin Posillipo s.p.a. è azionista della Società, essendo titolare di n. 19.742.500 azioni ordinarie, rappresentative del 36,362% del capitale sociale, esercitando un controllo di fatto sulla Società, ed il dott. Raffaele Petrone è, sia Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sia socio ed amministratore delegato di detta azionista; (b) la Bootes s.r.l. è anch'essa azionista rilevante della Società, essendo titolare n. 2.757.657 azioni ordinarie, rappresentative del 5,079% del capitale sociale ed il dr. Rosario Bifulco è, sia Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sia amministratore unico di detta azionista; (c) dette società hanno, peraltro, provveduto a sottoscrivere la Convenzione Accessoria già assistita dal parere rilasciato dal Comitato in data 10 ottobre 2017 in precedenza richiamato; (d) la Pierrel Pharma s.r.l. a socio unico è sottoposta al controllo di Pierrel; (e) l'Accordo ipotizzato, in quanto *inter alia* diretto alla concessione (anche) della Garanzia è senz'altro idoneo ad incidere sulla posizione della Società e, più in generale, del Gruppo Pierrel.

Va, peraltro, osservato che, nel caso di specie, relativo al rilascio di un parere sulla OPC in parola, risulta inoltre che uno dei tre componenti del Comitato (e, segnatamente, l'avv. Maria Paola Bifulco) si pone in posizione di potenziale conflitto di interesse con quello della Società, atteso che la sua nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Società è avvenuta con designazione della Bootes s.r.l. (controparte contrattuale dell'ipotizzato Accordo con la Società) e che, altresì, sussiste uno stretto rapporto di parentela tra detto componente del Comitato e l'ing. Rosario Bifulco (che, come si è detto, è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché amministratore unico di Bootes s.r.l.), così che lo stesso Comitato non è in grado di esprimersi con riferimento a detta operazione, posto che uno dei suoi tre membri non è qualificabile come Amministratore Non Correlato ai sensi dell'art. 3, lettera i), del Regolamento.

In dipendenza di ciò, visto quanto previsto dall'art. 6.6 della Procedura, vertendosi in un'ipotesi in cui residuano almeno due Amministratori Non Correlati, si applicheranno i presidi organizzativi equivalenti, in base ai quali è stabilito che il parere sarà rilasciato da tali amministratori, sempreché la relativa delibera sia adottata all'unanimità.

Ne consegue che, alla redazione del presente documento, in luogo del Comitato e solo con specifico riferimento all'OPC in parola, vi provvedono i suoi residui due Amministratori Non Correlati, nelle persone dell'avv. Mauro Fierro e della dr.ssa Alessandra Piccinino, rimanendo comunque il parere espresso da costoro sottoposto alla condizione che la relativa delibera sia adottata all'unanimità.

4. - L'interesse e la convenzione della Società al compimento dell'OPC.

Gli scriventi, a questo punto, considerano di poter trattare congiuntamente i temi inerenti l'interesse e la convenienza per la Società al compimento dell'OPC in parola, data la loro evidente e stessa correlazione.

In tale prospettiva, va invero evidenziato che le modifiche che, con l'Accordo ipotizzato, si intendono apportare alla Convenzione Accessoria, muovono tutte nella direzione di consentire l'effettiva e migliore attuazione del Piano di Risanamento del Gruppo Pierrel.

In questo senso, infatti, va osservato che:

(i) la modifica dell'art. 1 della Convenzione Accessoria, oltre a cristallizzare, in via definitiva, l'imputazione a patrimonio netto dei Nuovi Versamenti per Cassa Eseguiti, anche laddove il relativo importo non dovesse, in tutto o in parte, essere utilizzato da Pierrel, entro il 31 dicembre 2025, per il compimento di una o più operazioni di aumento di capitale ulteriori rispetto a quella già deliberata dall'Assemblea degli Azionisti di Pierrel in data 22 novembre 2017 (la cui esecuzione è prevista entro il 31 dicembre 2018), lascia aperta per la Società l'opzione di chiedere ai Soci anche il versamento dei Nuovi Versamenti per Cassa Residui, secondo le esigenze della Società, così consentendo a quest'ultima di valutare, entro il termine del 31 dicembre 2018, se (e, se sì, in che misura) utilizzare le ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dai Soci e che, invero, potrebbero rivelarsi non necessarie in ipotesi di esito positivo dell'Aumento di Capitale. Ciò significa che, qualora all'esito di quest'ultimo, la Società dovesse risultare già dotata di mezzi propri sufficienti alla realizzazione dei propri obiettivi programmati, la stessa potrà evitare di caricarsi degli oneri finanziari collegati all'utilizzo di detti versamenti, potendo viceversa chiedere ai Soci di provvedere al versamento di questi ultimi solo in caso di esito non sufficientemente soddisfacente della suddetta operazione straordinaria;

(ii) la modifica dell'art. 2 della Convenzione Accessoria, consente di assicurare, anche attraverso l'eventuale utilizzo dei Nuovi Versamenti per Cassa Eseguiti, la copertura della quota di competenza dei soci relativamente all'Aumento di Capitale, in modo da garantire in ogni caso l'integrale sottoscrizione e liberazione di detta quote;

(iii) la modifica dell'art. 4 della Convenzione Accessoria, oltre ad impegnare i Soci ad intervenire sull'eventuale inoptato riveniente dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale - mediante utilizzo di tutti gli importi che, a diverso titolo, sono stati da costoro già versati, ovvero per i quali vi è da parte dei Soci un impegno al loro versamento, ovvero ancora che risultano comunque essere nella loro disponibilità (trattandosi di crediti vantati verso la Società da poter eventualmente essere portati in compensazione) - risulta funzionale alla realizzazione della condizione posta da Borsa Italiana s.p.a. al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio dell'offerta al pubblico delle azioni di Pierrel rivenienti dall'Aumento di Capitale ed alla loro quotazione al MTA organizzato e gestito dalla stessa Borsa Italiana s.p.a., in tal senso impegnandosi i Soci ad offrire la Garanzia e, quindi, a garantire la sottoscrizione e la liberazione - quanto meno - della Soglia di Inscindibilità prevista per detta operazione straordinaria, così conferendo stabilità al buon esito della stessa, senza la sopportazione di alcun onere aggiuntivo a carico della Società.

A tutto ciò si aggiunga, poi, l'ulteriore considerazione che l'ipotizzato Accordo esclude espressamente che le modifiche apportate alla Convenzione Accessoria abbiano portata novativa rispetto a quest'ultima, così mantenendo ferma ed efficace ogni ulteriore previsione non toccata dalle su menzionate modifiche.

In dipendenza delle superiori considerazioni, dalle quali possono attingersi le argomentazioni di convenienza per la Società alla realizzazione dell'OPC in esame,

risultano di intuitiva evidenza anche le ragioni che consentono, nel caso di specie, di configurare la sussistenza dell'interesse della Società al suo compimento.

5. - La correttezza sostanziale dell'OPC.

I termini e le condizioni che caratterizzano le modifiche di cui all'ipotizzato Accordo sono contenuti nella proposta che ha formato oggetto di valutazione tra i Soci ed il Gruppo Pierrel ed, in quanto funzionali alla migliore attuazione della Convenzione Accessoria, inferiscono aspetti che il Consiglio di Amministrazione della Società ha fondamentalmente già preso in considerazione in corso di esecuzione di quest'ultima.

Peraltro, le disposizioni in cui si articola l'Accordo sono anche coerenti con quanto è stato concordato dalla Società con i Soci, così che non è necessario lo svolgimento di ulteriori negoziazioni.

A ciò va aggiunto, poi, che la ragionevolezza e la correttezza dell'OPC in esame deriva anche dalla coerenza di quanto ipotizzato dall'Accordo con le indicazioni fornite da Borsa Italiana S.p.A. al fine del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'offerta al pubblico delle azioni Pierrel rivenienti dall'Aumento di Capitale ed alla loro contestuale quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In questo senso, infatti, le indicazioni fornite dal *management* della Società sono state recepite dalle parti ai fini dell'adozione di ogni rispettiva e più opportuna determinazione.

In definitiva, quindi, sussistono tutte le condizioni per poter ritenere che l'OPC in parola sia, oltre che rispondente all'interesse ed alla convenienza della Società, anche corretta sotto il profilo formale e sostanziale.

6. - Conclusioni.

In ragione delle superiori considerazioni, gli scriventi ritengono, pertanto, di poter esprimere parere favorevole al compimento dell'OPC in oggetto, anche in considerazione del fatto che risultano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile al fine dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di ogni conseguente decisione, con la doverosa precisazione che - come si è già ricordato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.6 della Procedura il presente parere è sottoposto alla condizione che la relativa delibera sia adottata all'unanimità.

Avv. Mauro Fierro
F.to

Dr.ssa Alessandra Piccinino
F.to